



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

Città Metropolitana di Torino

CAPITOLATO SPECIALE

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO NIDO COMUNALE "COLIBRI"

AA.SS. 2022/2026

31.12.2022 / 30.08.2026



Sommario

Art. 1	DEFINIZIONI	3
Art. 2	NORMATIVA APPLICABILE	3
Art. 3	FINALITA' DEL SERVIZIO	4
Art. 4	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	4
Art. 5	SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO	5
5.1	Accoglienza e funzionamento del micro-nido	5
5.2	Servizi integrativi	5
5.3	Iscrizioni ed inserimento	6
5.4	Interruzione del servizio	6
5.5	Interruzione del servizio	7
5.6	Formazione.....	7
Art. 6	DURATA DELLA CONCESSIONE	7
Art. 7	VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE	7
Art. 8	TARIFFE.....	8
Art. 9	CONTENZIOSO CON L'UTENZA	8
Art. 10	REVISIONE DELLE TARIFFE	8
Art. 11	USO DELL'IMMOBILE COMUNALE	9
Art. 12	ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....	9
Art. 13	CARTA DEI SERVIZI.....	10
Art. 14	RESPONSABILITA'	11
Art. 15	RISPETTO DELLA NORMATIVA	11
Art. 16	NORME ANTIPEDOFILIA.....	11
Art. 17	CLAUSOLA SOCIALE	12
Art. 18	COPERTURE ASSICURATIVE	12
Art. 19	GARANZIA DEFINITIVA.....	13
Art. 20	LICENZE E AUTORIZZAZIONI	14
Art. 21	MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.....	14
Art. 22	FORNITURA DI MATERIALI	15
Art. 23	SPESE CONTRATTUALI	15
Art. 24	SPESE PER LE UTENZE.....	15
Art. 25	ONERI DEL CONCEDENTE	15
Art. 26	ALLOCAZIONE DEI RISCHI	16
Art. 27	PARTECIPAZION E CONTROLLI	17
Art. 28	OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'	18
Art. 29	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBCONCESSIONE.....	18
Art. 30	INADEMPIENZE E PENALITA'	18
Art. 32	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	19
Art. 33	DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE	20
Art. 33	RECESSO	21
Art. 34	DOMICILIO DELL'APPALTATORE	21
Art. 35	CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	21
Art. 37	RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE	21
Art. 38	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	22

Art. 1 DEFINIZIONI

Nel presente capitolato e in tutti i documenti espressamente richiamati, si intendono per:

- “Comune” o “Concedente”, il Comune di Perosa Argentina (TO), titolare e proprietario dei locali in cui si svolgerà il servizio;
- “Concessionario”, “Affidatario” o “Gestore”, l'affidatario del servizio di gestione del micro-nido individuato con la procedura ad evidenza pubblica;
- “Servizio”, gestione del micro-nido comunale;
- “Capitolato prestazionale”, il documento in oggetto allegato al progetto unico di servizio;
- “Parti”, il Comune ed il Concessionario;
- “Carta della qualità dei servizi” il documento che sarà redatto dal Concessionario con indicazione dei livelli qualitativi e quantitativi del Servizio da erogare ai sensi dell’art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 recante “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”;
- “Codice dei contratti pubblici” il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (GU n. 91 del 19 aprile 2016 - Suppl. Ordinario n. 10).

Art. 2 NORMATIVA APPLICABILE

L’esecuzione della presente Concessione è regolata, oltre che da quanto disposto nel presente Capitolato prestazionale e nel Contratto e nei suoi allegati, dalle seguenti disposizioni:

- Codice dei contratti pubblici;
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- Deliberazione Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 20-6732 recante “Servizio per la prima infanzia denominato micro-nido - Aggiornamento standard minimi strutturali e organizzativi - Revoca allegato A della D.G.R. n. 28-9454 del 26/05/2003, così come modificato ed integrato dalle DD.G.R. n. 20-11930 del 8/03/2004 e n. 13-2738 del 2/05/2006”;
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 recante “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- D.M. del Ministro dell’Istruzione n. 334 del 22 novembre 2021 recante “Adozione delle “Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei” di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”;
- D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
- D.M. del 10 marzo 2020 recante “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”;
- le vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;

- il Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

Art. 3 FINALITA' DEL SERVIZIO

Il micro-nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia che concorre con le famiglie alla crescita e formazione di bambini in età compresa tra i 0 mesi e i 3 anni, garantendo il diritto all'educazione nel rispetto dell'identità individuale. Il micro-nido attua un servizio di interesse pubblico che ha lo scopo di favorire, integrando l'opera della famiglia, l'equilibrato sviluppo del bambino e la sua socializzazione. Si pone come istituzione che salvaguarda i diritti e i bisogni dei bambini attraverso un percorso di formazione, informazione e confronto tra educatori e genitori.

Inoltre il micro-nido si presenta come un servizio rivolto alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura, in risposta alle esigenze del nucleo familiare.

Il micro-nido, nell'ambito della massima integrazione con altri servizi educativi, sociali e sanitari presenti sul territorio, favorisce la continuità educativa in rapporto alla famiglia e all'ambiente sociale.

In particolare il micro-nido ha lo scopo di offrire:

- supporto alle famiglie per rispondere ai loro bisogni sociali e per aiutarle nei loro compiti educativi;
- un ambiente per l'affidamento quotidiano e continuativo dei figli al fine di facilitare l'accesso al lavoro delle donne, in un quadro di pari opportunità;
- formazione e socializzazione dei bambini nella prospettiva dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali, adeguando gli interventi alle diverse capacità ed ai livelli di sviluppo individuale;
- inserimento di bambini portatori di svantaggio psico-fisico e sociale, tutelando e garantendo i loro diritti;
- cura dei bambini con un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare;
- formazione alla collettività, attraverso un'adeguata integrazione con i servizi del territorio;
- promozione culturale sulle problematiche relative all'infanzia.

Art. 4 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio del micro-nido comunale "Colibrì", collocato nell'edificio di proprietà comunale, una struttura ristrutturata ed arredata, sita in via Tibaldo Niero n.1, che il Comune concede in uso gratuito al Concessionario. Il servizio comprende, a titolo indicativo ma non esaustivo, le seguenti prestazioni minime oggetto di proposte di miglioramento ed integrazione in fase di offerta da parte del concorrente:

- servizi educativi e socio-pedagogici;
- attività ausiliarie, ivi inclusa la fornitura di tutti i materiali per la pulizia e per la sanificazione;
- supporto nella somministrazione dei pasti;
- fornitura di presidi igienico - sanitari;
- manutenzione ordinaria dei beni mobili;
- manutenzione ordinaria degli arredi, giochi e attrezzature usurate e/o integrazione ed implementazione degli stessi;
- gestione amministrativa in ordine alle iscrizioni, formulazione e gestione delle graduatorie, elaborazione e riscossione delle tariffe mensili da applicare agli utenti, gestione e presa in carico di eventuali situazioni di morosità, con connesso recupero coattivo delle somme;

- altre eventuali attività innovative e sperimentali realizzabili in modo autonomo dal Concessionario e rispondenti alla *mission* del servizio.

Art. 5 SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

5.1 Accoglienza e funzionamento del micro-nido

La struttura che accoglie il micro-nido è aperta agli utenti ed operativa per 11 (undici) mesi annui. Il micro-nido funziona dal primo lunedì del mese di settembre all'ultimo giorno non festivo del mese di luglio. Durante tale periodo i servizi potranno essere sospesi esclusivamente nei giorni festivi o per interruzioni dovute a cause di forza maggiore.

Il servizio funziona dal lunedì al venerdì di norma dalle ore 7.30 alle ore 17.30; gli utenti del servizio potranno richiedere la fruizione del servizio di tempo parziale dalle ore 7.30 alle ore 12.30/12.50.

Si rende noto che l'Amministrazione Comunale ha partecipato all'Avviso regionale per l'attivazione della misura di "sostegno al prolungamento orario dei servizi educativi per la prima infanzia a titolarità comunale – anno educativo 2022-2023", il quale prevede un contributo da parte della Regione per il prolungamento dell'orario di apertura del micro nido fino alle 18.30. Con Deliberazione Dirigenziale Regionale n. 622/A1500A/2022 del 08/11/2022 il Comune di Perosa Argentina è stato ammesso all'assegnazione del finanziamento per l'anno scolastico 2022/2023. L'attuale cooperativa che ha in gestione l'Asilo Nido di cui al presente bando a decorrere dal 26/10/2022 ha attivato il servizio con prolungamento dell'orario di apertura fino alle 18.30.

I genitori saranno invitati dal Concessionario alla scrupolosa osservanza degli orari di entrata e d'uscita e al rispetto delle norme previste dall'organizzazione e funzionamento del servizio di micro-nido. Entro il mese di settembre il Concessionario consegnerà alle famiglie il calendario del micro-nido, che terrà conto delle festività natalizie, pasquali e di quelle infrasettimanali, in coerenza con la programmazione regionale. È inoltre prevista la chiusura per la festa patronale. Tali sospensioni del servizio dovranno essere coordinate e coincidere con la chiusura delle scuole del territorio, in occasione delle medesime vacanze. È facoltà del Concessionario proporre al Comune, entro il mese di settembre, soluzioni diverse ed alternative alle suddette sospensioni, anche in relazione all'occorrenza ed all'esigenza dell'utenza. L'attuazione sarà vincolata all'approvazione del Comune. Il Comune non si assume la responsabilità di eventuali posti non coperti per carenza di utenti.

Costituisce vincolo inderogabile il rispetto della capienza massima della struttura, dell'età dei bambini e la destinazione funzionale della stessa conformemente a quanto stabilito dalla D.G.R. 25 novembre 2013, n. 20-6732.

5.2 Servizi integrativi

Tra i servizi offerti, il Concessionario potrà erogare servizi integrativi alle normali attività legate al funzionamento del micro-nido, senza alcun onere a carico del Comune ed in relazione alla capacità imprenditoriale del medesimo. In particolare viene data la possibilità al Concessionario, previo assenso del Comune, di organizzare attività che possano rendere il servizio un riferimento ed un polo di supporto alla genitorialità per la cittadinanza. A tale scopo verrà considerato quanto offerto in sede di gara, esplicitato nell'offerta tecnica. I servizi nella fattispecie e a titolo esemplificativo possono essere:

- micro-nido estivo da attuarsi durante il mese di agosto;
- pre e post micro-nido (prima delle ore 7.30 e dopo le ore 18.30);
- micro-nido il sabato e/o nelle ore serali con possibilità di cena;

- baby parking;
- micro-nido durante le chiusure per vacanze natalizie, pasquali e carnevale.

I servizi integrativi potranno essere previsti ed attuati, previa comunicazione e presa d'atto da parte del Comune, nei tempi di sospensione dell'attività regolare secondo quanto indicato precedentemente.

La quota di frequenza degli eventuali servizi integrativi (se dovuta) sarà a totale carico dell'utenza e verrà direttamente riscossa dal Concessionario. Le quote da applicare ai vari servizi integrativi dovranno comunque essere concordate con il Comune. Le iscrizioni agli eventuali servizi integrativi, saranno raccolte direttamente dal Concessionario. Per lo svolgimento delle attività il gestore potrà usufruire pienamente della struttura e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità. Eventuali esigenze particolari di arredo e materiale, necessari per la corretta erogazione degli eventuali servizi integrativi, saranno a carico del gestore.

Sono a carico del Concessionario le spese per il trasporto dei bambini, con idoneo mezzo, per le uscite previste dal progetto educativo.

5.3 Iscrizioni ed inserimento

L'iscrizione, che sarà gestita dal Concessionario nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale, dovrà garantire la regolarità e la continuità del servizio e delle attività didattico-educative e pedagogiche offerte.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate da un genitore o da chi esercita la potestà sul minore, corredate da tutta la documentazione prescritta nel periodo di presentazione prestabilito dal Concessionario stesso.

Particolare attenzione è dedicata all'inserimento del bambino, prevedendo all'inizio di ogni anno educativo, o in occasione di rientro dopo assenze prolungate (quali ad es. malattie o festività), un periodo ad esso dedicato, nel pieno rispetto dei diritti e degli interessi del medesimo.

Pertanto, la frequenza è preceduta da un periodo di inserimento concordato, che avverrà in modo graduale e subordinato alla presenza di uno dei genitori (o di un familiare del bambino), al fine di tener conto delle esigenze di adattamento del bambino. Tale modalità permetterà ai familiari e al bambino stesso di rapportarsi con il personale e, in generale, con il modello di funzionamento del micro-nido, garantendo una conoscenza reciproca. Per assicurare condizioni ottimali ai bambini e per una positiva formazione dei gruppi, l'inserimento deve essere ultimato entro e non oltre un mese dall'inizio della frequenza. Eventuali deroghe sono valutate volta per volta. L'articolazione dell'inserimento terrà conto, ove se ne presentasse la necessità, delle particolari esigenze di bambini portatori di svantaggi psico-fisici e sociali.

La frequenza regolare e continua del bambino è premessa necessaria sia per assicurargli un ottimale inserimento, sia per un buon funzionamento del servizio stesso.

Le modalità ed i tempi per l'inserimento, per la prima accoglienza e per l'entrata quotidiana verranno programmati individualmente, sulla base delle esigenze del singolo utente, dagli operatori della struttura di comune accordo con i genitori.

5.4 Interruzione del servizio

Il servizio di micro-nido è un servizio pubblico, pertanto per nessuna ragione può essere sospeso o interrotto, neppure parzialmente o/e temporaneamente, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune.

Per i casi di sospensione o interruzione di tale servizio il Concessionario sarà responsabile in base all'art. 331 del codice penale.

Nel caso in cui il Concessionario non possa espletare il servizio per caso fortuito o forza maggiore, dovrà darne immediatamente preavviso agli utenti e al Comune, nel rispetto dei termini di legge.

In caso di sciopero del personale, il Concessionario dovrà porre in atto tutte le misure necessarie ed idonee affinché venga comunque garantito il servizio essenziale. Lo sciopero del personale deve comunque essere comunicato al Comune almeno 48 (quarantotto) ore prima della data di inizio.

5.5 Interruzione del servizio

In caso di presenza di bambini disabili o in difficoltà certificata, con oneri a carico del Concessionario, dovrà essere garantita la presenza di personale educativo di sostegno per l'assistenza specialistica e/o la riduzione del rapporto educatore/bambini, secondo quanto previsto dalla Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 ed in accordo con i servizi sociali e sanitari di competenza.

5.6 Formazione

La formazione del personale educativo ed ausiliario è a carico del Concessionario e il programma di formazione verrà proposto all'inizio dell'anno dal Coordinatore del micro-nido.

Art. 6 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in 4 (quattro) anni educativi, corrispondenti al periodo compreso tra il 1° dicembre 2022 e il 31 agosto 2026, per un totale di 45 (quarantacinque) mesi, con eventuale proroga di anni due, fino al 31 agosto 2028, per un totale complessivo di 69 (sessantanove) mesi. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, stimabile in massimo 6 (sei) mesi. In tal caso il Concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

Il Concessionario si impegna altresì a garantire, dopo la scadenza del contratto, la continuità del servizio fino alla nuova gara di concessione.

È espressamente escluso il rinnovo tacito della concessione alla scadenza. Si precisa comunque che nulla sarà dovuto dal Concedente al Concessionario a titolo di avviamento, dopo la cessazione del rapporto per qualunque ragione intervenuta.

Il Concessionario in ogni caso non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.

Art. 7 VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

L'importo posto a base di gara e soggetto a ribasso della retta unitaria mensile è stabilito in € 630,00 (seicentotrenta/00), al netto di IVA. Tale retta si riferisce alla frequenza a tempo pieno ed è stata presa a parametro, considerando fittiziamente tutti gli utenti iscritti secondo tale modalità.

Pertanto considerando la capacità massima ricettiva pari a 24 bambini ed avendo avuto iscrizioni pari a n. 22 bambini per l'anno 2021/2022 e considerando altresì che ogni anno educativo si articola in 11 mesi, il valore stimato presunto della concessione, calcolato ai sensi dell'art. 167 del Codice, risulta stimato in complessivi € **761.428,80** oltre IVA se dovuta nella misura di legge, a cui è già stato scorporato il costo del pasto per ogni bambino in € 5,08 + IVA 4%.

L'importo deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione: spese del personale amministrativo, educativo ed ausiliario, materiale d'igiene e pulizia, materiale didattico e ludico necessario, refezione, materiale igienico sanitario, manutenzioni ed ogni altro onere specificato nel presente capitolato.

Qualora venisse meno la domanda del servizio da parte degli utenti, il servizio cesserebbe di fatto e il gestore non potrebbe pretendere, anche in tale evenienza alcun compenso o indennizzo.

Si precisa che il numero degli utenti stimato ha solo valore indicativo, è presunto ed è suscettibile di variazioni in più o in meno. L'eventuale variazione del numero di utenti non dà luogo a variazioni del prezzo pattuito per le rette, né ad eventuale risarcimento di danni.

Art. 8 TARIFFE

La tariffa praticata dal Concessionario agli utenti è quella stabilita dal Comune nell'atto di aggiudicazione, oltre che nel contratto, che risulta quella offerta in sede di gara, al netto di IVA.

La riscossione delle tariffe di frequenza è a carico del Concessionario ed il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti. Le stesse rappresentano il corrispettivo della gestione. Altresì a carico del Concessionario risulterà il recupero degli insoluti.

Nessuna deroga al pagamento delle tariffe può essere decisa dal Concessionario e il pagamento delle rette deve avvenire dietro rilascio da parte del Concessionario di ricevuta debitamente vidimata, di cui un esemplare deve essere rilasciato alla famiglia.

Le tariffe sono comprensive altresì del pranzo, dello spuntino mattutino e della merenda, laddove previsti in relazione all'orario di permanenza dei minori oltre che del materiale igienico e didattico-

Potranno inoltre essere proposte tariffe per servizi sperimentali proposti dall'impresa concessionaria quali ad ed. spazio gioco, laboratori per i bambini, attività con le famiglie.

Si precisa che le stime del valore della concessione sono puramente indicative e non impegnano in alcun modo il Comune. Non costituiscono alcuna garanzia di ricavi per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio. Variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del concessionario, in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratti.

Art. 9 CONTENZIOSO CON L'UTENZA

Con l'atto di concessione del servizio, il Comune trasferisce al Concessionario le prerogative proprie della pubblica amministrazione in materia di riscossione delle somme dovute dagli utenti morosi. Il Concessionario si sostituisce in tutto al Comune nel trattare i casi di mancato pagamento da parte dell'utenza.

Il Concessionario potrà adire le vie legali per il recupero del credito, dopo aver formalmente contestato la situazione debitoria ai genitori del minore nonché informato per conoscenza il Comune.

Il Concessionario risponde in proprio degli eventuali mancati incassi delle entrate derivanti dal servizio gestito per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle attività previste dalla legge o dai regolamenti.

Ogni corrispettivo insoluto rimarrà ad esclusivo carico del Concessionario, e pertanto nulla sarà allo stesso dovuto da parte del Comune.

Art. 10 REVISIONE DELLE TARIFFE

Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a), del Codice, la revisione delle tariffe praticate all'utenza è ammessa solo previo accordo con il Concedente.

La tariffa aggiudicata rimarrà invariata per i primi 2 (due) anni educativi e, ai sensi dell'art. 175, comma 6, del Codice la medesima potrà essere, a richiesta documentata del Concessionario, soggetta a revisione periodica biennale in base all'indice ISTAT (disponibile ad agosto) per le famiglie di operai ed impiegati.

La richiesta dovrà pervenire al Concedente entro il mese di settembre dell'anno solare precedente a quello di inizio dell'anno educativo di riferimento (es. richiesta entro il 30/09/2023 – decorrenza revisione sulla base indice ISTAT 08/2023: anno educativo 2024/2025).

A fronte della richiesta del Concessionario il Comune avvierà la verifica e procederà a suo insindacabile giudizio ad accordare o meno la revisione proposta o a definirne l'eventuale misura minore.

Art. 11 USO DELL'IMMOBILE COMUNALE

L'immobile di via Tibaldo Niero n. 1 è concesso in uso gratuito al Concessionario nello stato in cui si trova e dovrà essere utilizzato solo per lo svolgimento delle attività educative, di cui al presente Capitolato prestazionale, durante il normale orario di servizio. La consegna dei locali e dei beni predetti, nonché l'immissione nel possesso degli stessi, avranno luogo, ad ogni effetto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

Al di fuori dei normali orari di svolgimento del servizio il Comune può consentire l'uso dei locali per lo svolgimento di iniziative che realizzino la funzione stessa del micro-nido come centro di attività culturale, sociale e civile, con particolare attenzione alla promozione di percorsi di partecipazione delle famiglie, e fatto salvo il ripristino delle normali condizioni igienico-sanitarie al termine di ogni utilizzo.

È fatto divieto al Concessionario di adibire l'immobile ad uso diverso da quello di micro-nido, intendendosi tale clausola come risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. È fatto altresì espresso divieto di sublocare in tutto o in parte o concedere in qualsivoglia modo l'immobile ad altri.

In caso di mancato adempimento al suddetto obbligo, il Comune potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In tale caso l'immobile dovrà essere riconsegnato nello stato in cui si trova, senza che il Comune stesso sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento.

Art. 12 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà garantire le seguenti attività e i seguenti servizi:

- rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;
- attività di promozione del servizio (stampa manifesti, materiale informativo...);
- campagne informative su aperture iscrizioni, sul sistema tariffario in uso ed eventuali modifiche del sistema tariffario;
- raccolta delle domande d'iscrizione con relativa documentazione;
- predisposizione l'eventuale graduatoria, secondo i criteri indicati dall'Amministrazione comunale;
- gestione delle iscrizioni e degli inserimenti in base alle graduatorie formatesi;
- programmazione e svolgimento delle attività educative;
- cura e igiene personale del bambino, sorveglianza continuativa;
- cura del tempo di riposo del bambino negli spazi all'uopo attrezzati;
- presenza di personale educativo ed ausiliario necessario, garantendo le sostituzioni in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente;
- sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente;
- fornitura di tutto il materiale igienico sanitario destinato ai bambini;
- fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, di consumo e giochi;
- selezione, formazione, organizzazione del proprio personale;
- assistenza durante i pasti;
- igiene e pulizia dei locali, ivi compreso tutto il materiale necessario;
- servizio lavanderia;
- gestione e smaltimento dei rifiuti;

- gestione rapporti con le famiglie, con gli uffici del Comune e con l'A.S.L. TO3;
- collaborazione con il Comune per la promozione sul territorio del servizio di micro-nido;
- gestione dei solleciti di pagamento, dell'insoluto;
- collegamento con le locali scuole dell'infanzia anche e soprattutto ai fini di un ottimale inserimento/passaggio dal micro-nido alla scuola dell'infanzia;
- mantenimento dell'immobile in stato di decoro;
- verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale degli immobili, segnalando tempestivamente al Comune gli interventi straordinari necessari ed i correttivi e dispositivi di miglioria funzionale e gestionale ritenuti utili;
- realizzazione di attività e di servizi sperimentali e innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purché compatibili e non interferenti con il servizio di micro-nido;
- responsabilità e realizzazione interventi/attività per il mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento del servizio e della struttura;
- coordinamento pedagogico: il coordinamento pedagogico del servizio deve essere affidato a personale dipendente del concessionario in possesso dei titoli richiesti dalla normativa regionale in materia;
- coordinamento con il Settore Politiche per l'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche della Regione Piemonte - Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro;
- garantire, salvo casi di forza maggiore, la stabilità del servizio evitando sospensioni o interruzioni non preventivamente autorizzate dal Comune.

Altresì, sono a carico del Concessionario:

- la tenuta di una documentazione aggiornata relativa agli utenti del servizio;
- l'elaborazione e la trasmissione di tutte le informazioni e dati statistici che possono essere utilizzati per adempiere a debiti informativi o utili alla programmazione del Comune e della Regione Piemonte;
- il pagamento di tutte le spese, tasse e imposte, nessuna esclusa, relative alla concessione del servizio di micro-nido;
- la fornitura delle attrezzature informatiche necessarie all'espletamento del servizio;
- le spese relative all'assicurazione da sottoscrivere per i servizi svolti;
- la comunicazione, entro 20 (venti) giorni dalla stipula del contratto, del nominativo del proprio responsabile per la sicurezza, così come previsto dalla D.Lgs. 81/2008;
- ogni altra attività necessaria al corretto svolgimento del servizio di micro-nido.

Art. 13 CARTA DEI SERVIZI

Le prestazioni connesse ai servizi resi dal Concessionario dovranno essere erogate nel pieno rispetto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 recante "*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*" e di quanto disposto dall'art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Al fine di tutelare i diritti degli utenti del servizio e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, il Concessionario si obbliga a rispettare i contenuti della "*Carta della qualità dei servizi*".

Il Concessionario si impegna a redigere entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del contratto la "*Carta della qualità dei servizi*" che dovrà essere sottoposta all'approvazione del Comune.

La Carta dovrà essere redatta e pubblicizzata ai sensi dell'art. 2, comma 461, lett. a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La Carta sancisce il rispetto da parte del Concessionario dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia. La Carta contiene i principi sull'erogazione dei servizi pubblici, ai quali dovranno attenersi scrupolosamente anche tutti i dipendenti e collaboratori. Inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 461, lett. a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la Carta reca gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

Art. 14 RESPONSABILITA'

Il Concessionario assume il servizio di micro-nido in concessione con annessa la gestione dalla struttura immobiliare sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi. Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento di tutte le attività oggetto del presente Capitolato prestazionale dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del Concessionario. Qualora quest'ultimo non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel pristino stato, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune resta autorizzato a provvedere direttamente, a carico del Concessionario, trattenendo l'importo dal prezzo eventualmente dovuto e/o dalla cauzione definitiva.

É escluso in via assoluta ogni compenso al Concessionario per danni o perdite di mezzi, materiali ed attrezzi e per danni alle opere, siano essi determinati da cause di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendenti da terzi.

Sarà obbligo del Concessionario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Inoltre, l'espletamento del servizio in oggetto verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio del Concessionario, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio dato in concessione, per la quale risponderà solo ed esclusivamente il Concessionario, che sarà l'unico responsabile per eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona, qualsiasi cosa o all'immobile di proprietà del Comune.

Art. 15 RISPETTO DELLA NORMATIVA

A tutto il personale, sia dipendente, interinale, tirocinante, sia, eventualmente, socio lavoratore, dovrà essere applicato il CCNL e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore e sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

Il Concessionario deve garantire l'osservanza di tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riguardo alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi e ad altre malattie professionali e di ogni altra ulteriore disposizione che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

Il Concessionario si impegna ad osservare e attuare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione del contratto per la tutela dei lavoratori. Resta a carico del Concessionario la dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza. Il Concessionario dovrà comunicare nella composizione dell'organigramma degli incaricati di responsabilità, i nominativi del Datore di Lavoro, Responsabile di prevenzione e protezione e del Medico competente.

Il Concessionario deve, altresì, informare i suoi dipendenti e collaboratori che dovranno operare tenendo conto delle norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e nel Codice di comportamento integrativo del Comune di Perosa Argentina approvato con delibera di Giunta Comunale n. 136 del 12/12/2013 e disponibile al seguente link del sito del Comune https://www.comune.perosaargentina.to.it/ita/dettaglio_trasparenza_amministrativa.asp?q=codice%20di%20comportamento&id=7.

Art. 16 NORME ANTIPEDOFILIA

Il Concessionario si obbliga a rispettare quanto stabilito dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, che ha inserito il seguente articolo 25-*bis* rubricato “*Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro*” al D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313. Tale norma dispone: «*Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600- bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori*».

Il Concessionario dovrà tenere, per ciascun dipendente, il certificato penale di data non anteriore a 6 (sei) mesi, che consegnerà, se richiesto, al Comune. L’eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave violazione del contratto in essere con il Comune, che comporterà la risoluzione del medesimo.

Art. 17 CLAUSOLA SOCIALE

In considerazione dei cambi di gestione, ai sensi dell’art. 50 del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 13 recanti “*La disciplina delle clausole sociali*” approvate con delibera 13 febbraio 2019 n. 114, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il Concessionario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del Concessionario uscente, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato dall’attuale operatore al momento della redazione del presente Capitolato, nell’apposito allegato, ove è recato l’elenco dei dipendenti distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica, nonché scatti di anzianità.

Per personale adibito al servizio si intendono tutti i lavoratori impiegati per lo svolgimento del servizio. Ai fini dell’applicazione della clausola sociale, si considera il personale del Concessionario uscente calcolato come media del personale impiegato nei 6 (sei) mesi precedenti la data di pubblicazione del bando.

Ai lavoratori saranno garantite le stesse condizioni economiche e normative preesistenti, ivi compresi scatti di anzianità maturati ed eventuali trattamenti integrativi salariali. Al termine del rapporto contrattuale, il Concessionario dovrà consegnare alla subentrante copia conforme dei fogli presenza, degli addetti al servizio, prestato negli ultimi 6 (sei) mesi. Dovranno altresì essere garantiti i passaggi di consegne necessari al subentro in modo da consentire il regolare avvio del nuovo servizio.

Art. 18 COPERTURE ASSICURATIVE

In relazione a quanto su disposto, il Concessionario dovrà stipulare con primario istituto assicurativo obbligatoriamente:

- una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi (RCT) in ordine allo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio assegnato in concessione con annessa gestione della struttura immobiliare, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, agli utenti del servizio di cui trattasi nonché in generale a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, anche per fatto degli educatori, degli utenti del servizio o altri. La polizza in esame dovrà necessariamente prevedere, tra le altre, le seguenti garanzie aggiuntive: danni alle cose in ambito lavori; danni alle cose in consegna e custodia; danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività. Oltre a ciò, dato il delicato servizio oggetto della presente concessione, il contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazione

alimentare e/o avvelenamenti subito dai fruitori del servizio di refezione, nonché ogni altro qualsiasi danno agli utenti, conseguente alla somministrazione del pasto da parte del Concessionario. In particolare, la polizza dovrà prevedere la garanzia smercio, ovvero dovrà comprendere i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. La presente assicurazione deve avere massimali non inferiori a:

- ▶ € 5.000.000 (cinque milioni/00) per ogni sinistro;
 - ▶ € 10.000.000 (dieci milioni/00) per ogni persona deceduta o che abbia subito permanenti lesioni personali;
 - ▶ € 3.000.000 (tre milioni/00) per danni da cose;
- una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile verso prestatori d'opera soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni – I.N.A.I.L. (RCO) a copertura degli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro dal Concessionario dipendenti, da addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, nonché da parasubordinati, soggetti impiegati in lavori socialmente utili, lavoratori temporanei, occasionali o accessori, stagisti e tirocinanti. La polizza deve avere un massimale non inferiore a € 10.000.000 (dieci milioni/00) per ogni singolo evento ed € 5.000.000 (cinque milioni/00) per ogni persona;
 - una polizza assicurativa che copra il rischio di incendio e il rischio locativo con somma assicurata non inferiore ad € 3.000.000 (tre milioni/00) per danni occorsi a tutti i locali di proprietà comunale.

Prima della stipula del contratto, il Concessionario dovrà presentare copia delle suddette polizze assicurative e dovrà poi dimostrare la regolarità dei pagamenti per tutta la durata del contratto.

Copia delle polizze e delle quietanze di pagamento del premio relativo alle scadenze annuali successive, per tutta la durata della gestione, dovranno essere consegnate al Comune.

Le polizze predette dovranno includere il Concedente fra i soggetti "terzi" e recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria del Concedente medesimo.

Le Parti convengono espressamente che il Concedente è assolutamente estraneo rispetto ad eventuali responsabilità circa infortuni o danni che dovessero derivare dalla esecuzione dei servizi oggetto di concessione. Il Concessionario, in ogni caso, si impegna espressamente a manlevare ed a tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa risarcitoria per fatti dipendenti o connessi all'esecuzione dei servizi medesimi. Il mancato rispetto dell'onere di manleva costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto e di escussione della cauzione definitiva, a titolo di penale forfetaria per inadempimento del contratto, esonerando il Concedente da ogni responsabilità conseguente e restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente medesimo. In ogni caso il Concessionario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza, sia qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale, sia qualora l'indennizzo fosse gravato di franchigie e/o scoperti tali per cui il terzo danneggiato non dovesse essere completamente tacitato, sia qualora il danno fosse escluso dalle condizioni di polizza.

Tutti gli obblighi del Concessionario non cesseranno con il termine del contratto, se non con la totale soddisfazione di ogni spettanza dovuta, diretta o riflessa.

Art. 19 GARANZIA DEFINITIVA

Il Concessionario è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 103 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20%; in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia è ulteriormente ridotta della metà ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice. Ciò a garanzia:

- dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali;
- del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

- del rimborso delle somme pagate in più dal Comune rispetto alle risultanze delle liquidazioni o alle effettive competenze;
- del mancato pagamento delle penali.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento di quella provvisoria a titolo di penalità.

La cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate dall'art. 103, comma 5, del Codice. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione sino all'importo convenuto, entro il termine di 20 (*venti*) giorni.

La cauzione definitiva resterà valida per tutto il periodo del servizio e quindi fino al momento della formale liberazione del debitore principale dell'ente concedente, e quindi, in via generale, sino a 30 (*trenta*) giorni solari consecutivi dall'individuazione del nuovo affidatario, sempre che non vi siano riserve o controversie in atto con il Comune.

Art. 20 LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Il Concessionario dovrà provvedere all'acquisizione dell'autorizzazione sanitaria per l'avvio dell'attività, e dovrà essere osservato lo specifico procedimento previsto dal D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 - Allegato Tabella A - Sezione Attività Commerciali e Assimilabili - 3.1. "*Altre attività di somministrazioni*" - n. 73 - "*attività di somministrazione nelle scuole, ... omissis ...*" e di ogni altra licenza o autorizzazione richiesta dalle vigenti norme di legge e regolamentari, anche regionali, per l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato.

Art. 21 MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Il Concessionario deve custodire l'immobile ed i beni mobili contenuti ed esonera il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivare da fatti od omissioni, dolosi o colposi, di terzi in genere. Il Concessionario risponde personalmente nei confronti del Comune e di terzi dei danni causati dai propri dipendenti o da tutte le persone cui egli ha consentito l'accesso nei locali. Il Comune è anche sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alle attrezzature utilizzate dal Concessionario, con obbligo in capo allo stesso dell'utilizzo di materiali ed eventuali impianti provvisori, allacciamenti elettrici, impianti vari, conformi alle norme di sicurezza. Si rinvia alle norme degli artt. 1803 e ss. del c.c.

È a carico del Concessionario l'apposizione di adeguata cartellonistica che indichi le corrette procedure igieniche e di sicurezza da osservare nei locali del micro-nido.

Nello specifico il Concessionario deve riparare i danni provocati dal proprio personale, con la massima sollecitudine, anche nelle more della definizione di eventuali contestazioni in ordine alla competenza delle spese da sostenersi.

Le manutenzioni straordinarie, ai sensi dell'art. 3, 1° comma, lett. b) del D.P.R. 380/2001, comprendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Qualora durante il periodo di concessione il Concessionario verificasse la necessità di interventi di manutenzione straordinaria alle strutture del micro-nido, dovrà darne immediatamente comunicazione all'Ufficio Tecnico del Comune che provvederà alla loro disamina.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune, esclusi i lavori necessari alla riparazione dei danni provocati dal personale del Concessionario e quelli derivanti da mancata manutenzione ordinaria dello stesso. Qualora il Concessionario non provveda puntualmente alle riparazioni di cui sopra, il Comune si

riserva la facoltà di intervenire incaricando un fornitore o tecnico di fiducia ed addebitando le spese sostenute al Concessionario stesso, fatti salvi i casi per cui sono previste le applicazioni di penali come indicato successivamente.

Sono a carico del Comune le riparazioni di manutenzione ordinaria, compresa la tinteggiatura dei locali interni qualora necessaria oltre che la manutenzione dell'area verde esterna.

Art. 22 FORNITURA DI MATERIALI

Il concessionario dovrà provvedere direttamente a fornire:

- materiale per l'igiene personale dei bambini (con esclusione di eventuali particolari prodotti strettamente personali, che restano a carico dell'utenza come ad esempio i pannolini);
- materiale per l'infermeria e pronto soccorso, sia per gli adulti che specificatamente adatto ai bambini;
- materiale per le attività educative dei minori (es. cancelleria, colori, fogli, materiale vario, aree di sviluppo del bambino e a norma di legge; dovranno essere rinnovati quando necessario, mantenuti in buono stato e puliti);
- sostituzione dei giochi e giocattoli dei bambini quando non più idonei;
- fornitura di cancelleria e materiale da ufficio, oltre a stampanti e computer e materiale per il loro funzionamento.

Il Concessionario, nell'operare le sostituzioni e/o le integrazioni, dovrà tenere conto delle previsioni di legge, sia in materia di disciplina igienico-sanitaria, sia in materia antinfortunistica e di sicurezza. Alla scadenza del contratto, tutto quanto integrato e/o sostituito resterà di proprietà del Comune senza che alcun tipo di indennizzo debba essere riconosciuto al concessionario.

Art. 23 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, tasse ed imposte, nessuna esclusa, presenti e future inerenti e conseguenti al presente Capitolato ed al successivo contratto, che sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa, ivi comprese quelle di bollo e di registro, sono a totale carico del Concessionario e dovranno essere versate dall'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto.

Art. 24 SPESE PER LE UTENZE

Le spese per i consumi dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua potabile, delle utenze telefoniche, nonché quelle per la raccolta differenziata dei rifiuti e le relative tariffe, sono a carico del Comune.

Art. 25 ONERI DEL CONCEDENTE

Il Comune, oltre alla concessione in uso dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature e dei beni mobili, assume a proprio carico i seguenti oneri:

- copertura assicurativa dell'immobile per la responsabilità civile derivante dalla proprietà;
- pagamento delle utenze di cui all'art. 25 del presente Capitolato;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti e dell'area verde esterna, esclusi i lavori necessari alla riparazione dei danni provocati dal personale del Concessionario;
- rimozione di neve e ingombri laddove intralcino l'accesso al micro-nido;

- verifica dei requisiti professionali degli operatori assegnati al servizio;
- verifica e valutazione dell'attività complessiva del servizio;
- effettuazione del controllo di efficacia e di efficienza delle prestazioni socio-educative;
- effettuazione del controllo del rispetto delle norme contrattuali e regolamentari;
- gestione della manutenzione straordinaria interna ed esterna;
- manutenzione periodica degli estintori presenti;
- verifica biennale periodica agli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462.

Art. 26 ALLOCAZIONE DEI RISCHI

In riferimento alla realizzazione del Servizio e dei relativi investimenti, sia nella fase iniziale che in quella di esecuzione della Concessione, i rischi afferenti alla gestione del Servizio sono allocati secondo la ripartizione tra Concedente e Concessionario di seguito riportata.

Il Concessionario assume il rischio operativo connesso al servizio di gestione del micro-nido secondo la declinazione del medesimo definita dall'art. 3, comma 1, lett. zz) del Codice e dunque in relazione alla carenza di garanzia del recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti per la gestione del servizio a causa delle fluttuazioni del mercato. Non sono previsti da parte del Concedente meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il predetto rischio.

Il Concessionario assume il rischio di disponibilità di cui all'art. 3 comma 1, lett. bbb) del Codice, cioè l'alea riferita alla sua capacità di erogare le prestazioni contrattuali pattuite per l'erogazione del Servizio, sia per volume che per standard di qualità previsti.

Al Concessionario è anche trasferito il rischio di domanda (o di *performance*) di cui all'art. 3, comma 1, lett. ccc), cioè il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che egli deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza parziale di utenza e quindi dei previsti flussi di cassa, dovuti a contrazione della domanda complessiva del mercato relativa ai servizi oggetto della Concessione, nonché il rischio di offerta connesso all'ingresso nel mercato di competitori e l'alea derivante da approvvigionamento e/o incremento dei costi dei fattori produttivi o di loro inadeguatezza, da inadempimenti contrattuali di clienti e fornitori, da relazioni con altri soggetti (incluse le parti sociali) che influenzino negativamente costi e tempi di realizzazione degli investimenti e/o di erogazione dei servizi, da inflazione nonché da fallimento. In modo particolare il Concessionario assume il rischio della minore partecipazione di utenti rispetto alla capacità ricettiva e rispetto all'attuale situazione che viene presa a parametro in senso puramente indicativo. Parimenti il Concessionario assume totalmente il rischio legato all'insolvenza nel pagamento delle rette.

Il rischio di gestione, ossia l'alea di aumento dei costi di gestione del servizio rispetto a quelli stimati in sede di offerta di gara e di sottoscrizione del contratto, il rischio di mancata erogazione dei servizi e di interruzione dello stesso, sono a carico del Concessionario.

È trasferito al Concessionario il rischio finanziario, afferente alla mancata o ritardata sottoscrizione di un eventuale contratto di finanziamento bancario per sostenere i costi totali o parziali dell'erogazione del Servizio, nonché alle oscillazioni del valore dei tassi di interesse applicati al suddetto finanziamento.

Il Concessionario assume il rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego, da parte dei competenti soggetti pubblici o privati, nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, incidenti sull'avvio e sull'intera gestione del Servizio.

Il rischio normativo, ossia quello che determina, a causa di innovazioni di qualsiasi norma di legge o regolamentare di settore, anche regionale, la necessità di modalità gestionali non previste al momento della partecipazione alla presente gara o che comunque incidano sulle ordinarie e previste modalità gestionali del servizio è addebitato al Concessionario.

È trasferito al Concessionario il rischio derivante dall'applicazione, dalla non corretta applicazione e/o dalla parziale o totale disapplicazione del vigente regime giuridico in materia di lavoro nei confronti del personale impiegato nella gestione del micro-nido o comunque per l'espletamento del servizio.

È, altresì, trasferito al Concessionario il rischio fiscale, derivante da modifiche normative relative al regime fiscale, nonché al regime del lavoro da applicare ai dipendenti ed ai lavoratori autonomi impiegati dal concessionario per la gestione del servizio.

È a carico del Concessionario il rischio di pregiudizio a terzi, ossia quello connesso ad eventuali danni subiti da terzi a causa della modalità di gestione del servizio, compresi quelli scaturiti da responsabilità del personale impiegato nel servizio.

È trasferito al Concessionario il rischio di contenzioso, ossia quello afferente a definizioni sfavorevoli di vicende giudiziarie scaturenti o connesse alla gestione del servizio.

È a carico del Concessionario il rischio di risoluzione e di recesso contrattuale dovuto a motivi non imputabili al Concedente.

Risulta condiviso tra le Parti il rischio di forza maggiore, ossia il rischio che si verifichino eventi imprevedibili ed incontrollabili dalle Parti medesime che comportino un aumento dei costi o l'impossibilità di erogare servizi, provocando un'incontrollata interruzione del servizio.

Il Concessionario dovrà dotarsi di polizza assicurativa a copertura di ogni rischio posto dalla matrice dei rischi a proprio carico, conformemente a quanto indicato precedentemente.

Risulta a carico del Concedente il rischio scaturente dalla proprietà dell'immobile, ossia rischio di eventi sfavorevoli occorsi a terzi incombenti sulla proprietà.

Parimenti a carico del Concedente è il rischio di danni provocati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie all'immobile di proprietà comunale.

Art. 27 PARTECIPAZION E CONTROLLI

Il Comune vigilerà sul servizio e sul rispetto delle clausole del presente Capitolato prestazionale, per tutta la durata della concessione con le modalità discrezionalmente ritenute idonee, senza che il Concessionario possa eccepire eccezioni di sorta.

Il Comune intende monitorare la conduzione per verificare i risultati conseguiti, tenuto conto della delicatezza dei compiti assegnati. I preposti del Comune, inclusi operatori esterni espressamente incaricati, che attueranno la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto delle normative di legge avranno diritto di accesso e di permanenza senza limitazioni nei locali del micro-nido e nei locali di produzione dei pasti. Avranno altresì il diritto di richiedere al Concessionario documenti attestanti la regolarità della gestione affidata (es: assicurazioni, oneri contributivi, dichiarazioni e certificazioni richieste dal presente Capitolato).

Il Concessionario è tenuto, a presentare al Comune:

- una relazione di presentazione, all'inizio di ogni anno educativo, nella quale sia messo in evidenza il preciso calendario di funzionamento della struttura (orari di apertura, giorni di chiusura durante l'anno ecc.), le attività specifiche che si intendono perseguire ed altro, ritenuto utile ai fini di una più ampia conoscenza e condivisione con il Comune;
- una relazione in itinere, a 6 (sei) mesi dall'apertura di ogni anno educativo;
- una relazione finale, al termine di ciascun anno educativo, nella quale emerga una valutazione sul funzionamento del servizio, sui risultati conseguiti e le indicazioni su possibili miglioramenti rispetto alla gestione.

Art. 28 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

Il Concessionario è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della L. 13 agosto 2010 n. 136.

Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

La retta pagata dagli utenti iscritti al micro-nido comunale sarà comprensiva anche del costo del pasto somministrato dalla ditta aggiudicataria della concessione della refezione scolastica; per tale motivo sarà onere del concessionario versare mensilmente al Comune il corrispondente importo.

Art. 29 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBCONCESSIONE

In considerazione delle caratteristiche dell'oggetto della concessione, tali da richiedere la necessità di individuare uno stesso referente che garantisca la continuità del servizio, è assolutamente vietato alla Ditta Concessionaria di cedere, in tutto o in parte, il servizio aggiudicato, pena l'immediata risoluzione del contratto, il riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Ente ed il conseguente introito della cauzione.

Art. 30 INADEMPIENZE E PENALITA'

Il Concessionario, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti i servizi stessi.

Il Comune, effettuerà mediante il proprio personale o personale esterno previamente autorizzato, controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla congruità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato prestazionale. Il Comune si riserva di applicare le penalità indicate nella tabella riportata successivamente.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze, al rischio per la sicurezza della salute degli utenti e alla ripetizione dell'inadempienza stessa.

Le penalità contemplate sono le seguenti:

Importo massimo penalità	Tipologia inadempienza
€ 500,00	Per ogni disservizio di natura organizzativa e gestionale con ricaduta sull'utenza.
€ 1.000,00	Per ogni assenza o riduzione del personale protratta per più di 24 (<i>ventiquattro</i>) ore che incida sul mantenimento degli standard.
€ 500,00	Per ogni mancato rispetto delle vigenti disposizioni legislative inerenti l'erogazione del servizio oggetto della concessione.
€ 1.000,00	Per ogni infrazione delle norme igienico-sanitarie

€ 200,00	Per ogni infrazione delle norme e delle procedure di sanificazione ed igiene degli ambienti.
€ 500,00	Per il mancato rispetto delle prescrizioni comunali in materia di raccolta dei rifiuti urbani.
€ 2.000,00	Per ogni infrazione all'osservanza delle normative previste in tema di sicurezza dei dati personali degli utenti.
da € 500,00 a 1.500,00 (secondo la gravità a insindacabile giudizio del Comune)	Per ogni altra violazione al capitolato prestazionale.

Per i casi non specificamente previsti l'importo della penale verrà determinato desumendola e raggugiandola alla violazione più assimilabile a insindacabile giudizio del Comune in rapporto alla gravità dell'inadempienza.

In relazione alle sopraindicate penali, il Comune si riserva il diritto di applicare una maggiorazione del 50 % (cinquanta per cento) della penalità base per ciascuna reiterazione successiva alla prima che si dovesse verificare durante il medesimo anno educativo. A titolo esemplificativo:

- prima inadempienza: valore penale € 1.000,00 (mille);
- seconda inadempienza: valore penale € 1.500,00 (millecinquecento);
- terza inadempienza: valore penale € 1.500,00 (millecinquecento).

In caso di rilevante danno all'immagine del Comune derivante da pubblicazione su quotidiani, raccolta firma dei genitori, ecc., per disservizi imputabili al Concessionario, incluso il personale e operatori terzi, si procederà con insindacabile discrezione all'applicazione di una penale sino a € 5.000,00 (cinquemila), fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Nel corso del procedimento di applicazione delle penalità, il Comune si riserva la facoltà, con atto motivato e previa comunicazione scritta al Concessionario, di:

- riclassificare la tipologia delle non conformità rilevate e/o ridurre del 50% (cinquanta per cento) l'importo delle penalità in considerazione di ulteriori elementi emersi e dell'efficacia del correttivo apportato;
- applicare le penalità previste valutandone la gravità e conseguentemente graduando l'importo delle stesse, ove previsto.

Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4, del Codice, l'importo complessivo delle penali irrogate secondo i commi precedenti non può superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.

I rilievi inerenti le non conformità di servizi previsti dal presente Capitolato sono contestati tempestivamente al Concessionario.

Le non conformità di cui ai precedenti commi saranno successivamente notificate tramite PEC e il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 (*sette*) giorni consecutivi dalla notifica della contestazione stessa.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune, nella persona del Responsabile dell'Area Amministrativa, e verrà notificato al Concessionario in via amministrativa, secondo i principi e le disposizioni di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241. Per l'importo della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della medesima, il Concessionario dovrà emettere apposita nota di credito, la quale verrà detratta dalla fattura del mese successivo.

Il Comune si riserva di pubblicare sul sito istituzionale l'elenco dettagliato delle penali comminate a tutela della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli utenti.

Art. 32 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Quando nel corso del contratto il Comune accertasse che l'esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto, può fissare un congruo termine entro il quale il Concessionario si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso d'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal Concessionario.

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta al Concessionario, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la concessione del servizio a terzi in danno al Concessionario e salva l'applicazione delle penali prescritte.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del Codice e dunque si considera grave inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dagli artt. 108 del Codice e 1453 del Codice Civile, oltre ai casi già previsti dalla normativa, il verificarsi di:

- apertura di una procedura fallimentare del Concessionario;
- messa in liquidazione o cessione del contratto;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie per tutte le attività oggetto del contratto;
- interruzione non motivata del servizio;
- reiterato contegno scorretto verso gli utenti da parte del personale del Concessionario adibito al servizio;
- subconcessione del servizio;
- violazione ripetuta delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- inadempienze reiterate del Concessionario nel corso del medesimo anno educativo che il Comune giudicherà non più sanzionabili tramite penali;
- destinazione dei locali affidati al Concessionario ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato;
- reiterato mancato impiego del numero d'unità lavorative giornaliere dichiarate in sede d'offerta;
- reiterata mancata esibizione di documentazione richiesta in sede di controllo da parte del Comune o incaricati dal medesimo;
- difformità nella realizzazione del progetto socio pedagogico indicato in sede d'offerta;
- mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.

Nelle ipotesi su elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dal Concessionario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Comune, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto.

Saranno addebitati al Concessionario gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il Concessionario dovrà rimborsare le famiglie per le rette pagate per i servizi non erogati a causa della risoluzione del contratto. Il Comune, in caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, procede con semplice provvedimento amministrativo all'incameramento della garanzia definitiva salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che il Comune intenda intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 33 DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE

Il Concessionario incorre nella decadenza dell'aggiudicazione e conseguentemente nella revoca della stessa nei seguenti casi:

- per non aver prestato o adeguato la garanzia definitiva su indicata;

- per intervenuta perdita dei requisiti generali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara;
- per intervenuta perdita dei requisiti speciali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento in riferimento alle attività oggetto di concessione;
- per inadempimento ingiustificato in ordine all'obbligo di sottoscrizione del contratto nel termine indicato dagli atti di gara o successivamente dal R.U.P.;
- per inadempimento ingiustificato in ordine all'obbligo di pagamento di tutte le spese contrattuali;
- per produzione di false dichiarazioni in sede di gara.

La decadenza fa sorgere a favore del Comune il diritto di incamerare la cauzione provvisoria prodotta in sede di gara e di affidare la concessione all'impresa che segue immediatamente nella graduatoria definitiva, ai sensi dell'art. 110 del Codice.

Sono a carico dell'operatore inadempiente le maggiori spese che il Comune dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente tra quelli in gara o altrimenti scelto. L'esecuzione in danno non esime l'impresa da eventuali responsabilità civili. La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora la concessione avesse già avuto inizio, salva la ripetizione di quanto dovuto.

Art. 33 RECESSO

L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di appalto, con disdetta a mezzo PEC o raccomandata, che dovrà essere formulata e trasmessa almeno 3 (tre) mesi prima della decorrenza della recessione, nei seguenti casi:

- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- per cessazione del servizio a causa di giustificati motivi.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 109 del Codice, cui si rinvia.

Art. 34 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore eleggerà domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell'offerta, al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al contratto. Il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, se espressamente richiesto, dovrà presentarsi presso il competente ufficio comunale, anche a mezzo di un suo incaricato, per ricevere eventuali comunicazioni. Sarà cura del legale rappresentante dell'impresa appaltatrice segnalare all'Amministrazione Comunale il nominativo della persona incaricata di sostituirlo e rappresentarlo, aggiornandolo nel caso di variazioni.

Art. 35 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

È fatta salva la facoltà di addivenire a soluzioni transattive delle eventuali controversie, nel rispetto dell'art. 208 del Codice.

Nelle more della risoluzione delle controversie il Concessionario non può comunque rallentare o sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Comune.

In caso di mancato raggiungimento della soluzione transattiva, se esercitata, o in ogni altro caso, per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato prestazionale e del conseguente contratto è competente il Foro di Torino, con esclusione del ricorso all'arbitrato.

Art. 37 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore: statali, regionali

e comunali (ivi comprese le ordinanze) in materia di igiene o comunque aventi attinenza con i servizi oggetto dell'appalto, nonché alle norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Art. 38 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del GDPR 2016/679, in ordine al procedimento cui si riferisce questo capitolato, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono:
 - il personale interno dell'Amministrazione addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
 - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i..

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all'art. 7 del medesimo D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del GDPR 206/679, ai quali si rinvia; il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione appaltante.